

Edizione di martedì 18 luglio 2017

PROFESSIONISTI

[Antiriciclaggio: limitazioni all'uso del contante](#)

di Raffaele Pellino

DICHIARAZIONI

[Il modello 770/2017](#)

di Federica Furlani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Emanato il decreto in tema di Country-by-Country Reporting](#)

di Marco Bargagli

ISTITUTI DEFLATTIVI

[In arrivo altre 100mila comunicazioni di compliance](#)

di Angelo Ginex

IMPOSTE SUL REDDITO

[La tassazione dei dividendi](#)

di Dottryna

PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio: limitazioni all'uso del contante

di Raffaele Pellino

Novità dal decreto **antiriciclaggio** anche per le violazioni dei **limiti di utilizzo del contante**. In particolare, a partire dallo scorso 4 luglio, il nuovo [articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007](#) dispone che:

- è vietato il **trasferimento di denaro contante** effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, *“siano esse persone fisiche o giuridiche”*, di importo **pari o superiore a 3.000 euro**;
- il trasferimento che **eccede** il limite dei 3.000 euro, *“quale che ne sia la causa o il titolo”*, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono *“artificiosamente frazionati”*. Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite **intermediari abilitati** (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ecc..).

Tuttavia, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, pare resti ferma la possibilità di operazioni **frazionate** di importo inferiore alla soglia, laddove previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad esempio, le vendite a rate). Le suddette limitazioni sul contante, rappresentano comunque punti di criticità per i **professionisti** che si occupano di problematiche fiscali in quanto questi devono prestare particolare attenzione al pagamento delle fatture, alle operazioni di finanziamento alla società o ai soci ovvero alla erogazione di utili ai soci.

Ciò detto, la questione che si pone all'attenzione riguarda gli **adempimenti antiriciclaggio per i professionisti**. In base al nuovo [articolo 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007](#), infatti, i soggetti obbligati (commercialisti, consulenti del lavoro, società di servizi contabili, ecc.) sono **tenuti a comunicare**, nel caso ne siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività, **eventuali infrazioni circa l'uso del contante**. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) *“e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ... ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate”*.

Laddove il professionista **non provveda a detta comunicazione**, è punito con una **sanzione pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro** così come risulta dal nuovo [articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 231/2007](#); nella previgente norma era prevista una sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di 3.000 euro.

Tuttavia, prima della scadenza **del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga**

la sanzione, il professionista può chiedere alla RTS procedente (presentando apposita istanza) il pagamento della **sanzione “ridotta”**. La riduzione ammessa, secondo l'[articolo 68 del D.Lgs. 231/2007](#), è **pari a un terzo della sanzione irrogata**. Tuttavia, l'applicazione della sanzione “ridotta” non è ammessa se il destinatario del decreto sanzionatorio si è già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

Il Ministero, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, notifica al richiedente il provvedimento di **accoglimento o rigetto**, indicando **l'importo dovuto e le modalità di pagamento**. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; fino a tale data, restano “sospesi” i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria.

Sempre in ambito sanzionatorio, si rileva che oggi, diversamente dal passato, in presenza della violazione in esame, è possibile ricorrere alla **“oblazione”**: tale istituto, disciplinato dall'articolo 16 della L. 689/1981, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'[articolo 51 del D.Lgs. 231/2007](#) il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Tuttavia, il pagamento ridotto “non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede”. Si ricorda che con l'oblazione è ammesso il **pagamento** di una somma:

- **ridotta a 1/3 del massimo** della sanzione prevista per la violazione commessa
- o, **se più favorevole** e qualora sia stabilito un minimo edittale, **pari al doppio** del relativo importo,

oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni “*dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*”. Così, ad esempio, in caso di pagamento in contanti di 15.000 euro, ricorrendo all'oblazione la sanzione sarebbe pari a 5.000 euro (ossia 1/3 del massimo).

In tale ambito, un concetto che assume particolare rilevanza è quello del **“favor rei”**. Come precisato dal nuovo [articolo 69, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 231/2007](#) “*Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito*”, ossia non si può essere sanzionati per un fatto che al 04/07/2017 non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse **anteriormente al 4 luglio**, sanzionate in via amministrativa, “**si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta**” ([articolo 69, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 231/2007](#)).

Occorre **segnalare**, infine, che:

- **i prelievi e/o i versamenti** di contante sopra soglia “*...non costituiscono automaticamente*

- violazione dell'articolo 49" ([circolare MEF del 4/11/2011](#));*
- **il ricorso "frequente o ingiustificato" ad operazioni in contante**, anche se non eccedenti la relativa soglia e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, **costituisce elemento di sospetto** ([articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 231/2007](#));
 - **l'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni che ricevono dal cliente** o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso ([articolo 37, comma 5 del D.Lgs. 231/2007](#)).

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Il modello 770/2017

di Federica Furlani

La **dichiarazione dei sostituti d'imposta** si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

- la **Certificazione Unica**, utilizzata dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2016, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate doveva essere stata effettuata entro il 7 marzo 2017;
- il **modello 770**, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle **ritenute operate nell'anno 2016**, i relativi **versamenti** e le eventuali **compensazioni** effettuate, nonché il **riepilogo dei crediti** e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su **dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2016** od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Salvo eventuali proroghe, la trasmissione telematica del modello 770/2017 deve essere effettuata entro il **prossimo 31 luglio**.

Quest'anno **il modello 770/2017 unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario**, utilizzati rispettivamente per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute relative al lavoro dipendente e autonomo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, il primo, e i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria effettuate, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati, il secondo.

Con il modello va quindi di regola inviato un **unico flusso** contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia, è data **facoltà** al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in **più flussi**.

I sostituti d'imposta possono quindi **suddividere il modello 770/2017** inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro

dipendente e assimilati **separatamente** dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

A tal proposito, nel frontespizio, è presente la sezione “**Gestione separata**” che deve essere compilata dai sostituti d’imposta solo qualora intendano **trasmettere separatamente i flussi** riferiti al modello 770/2017.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA	<input type="checkbox"/>															

In tal caso devono essere barrate le singole caselle “**Dipendente**” “**Autonomo**” e “**Altre ritenute**” per indicare il flusso che viene inviato all’interno della presente dichiarazione.

La dichiarazione unitaria modello 770/2017 si compone quindi di un frontespizio e dei seguenti **quadri staccati**:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2016;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL e SM** relativi ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta rispettivamente (SL) a titolo di acconto e (SM) a titolo d’imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’[articolo 67, comma 1, lett. da c\) a c-quinquies](#), Tuir e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentratato gestito dalla Monte titoli S.p.a. di cui all'[articolo 27-ter P.R. 600/1973](#);
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro DI** relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
- **Quadro SY** relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Emanato il decreto in tema di Country-by-Country Reporting

di Marco Bargagli

Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento uno **specifico obbligo** a carico della **casa madre residente in Italia**, con l'obiettivo di approntare una specifica **rendicontazione** relativa alle **imprese estere del Gruppo** localizzate nei singoli **Paesi nel mondo** (c.d. *Country-by-Country Reporting*).

Tale **report** dovrà raccogliere una serie di **dati e notizie** con il preciso scopo di **adeguare la normativa domestica** agli *standard internazionali* di riferimento e, segnatamente:

- alla Direttiva n. 2016/881/UE **del Consiglio dell'Unione europea** che, in tema di **scambio di informazioni**, ha modificato la precedente Direttiva n. 2011/16/UE;
- al **rappporto BEPS (Action n. 13)**, denominato *“Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and Country-by-Country reporting del 2015”*.

Di conseguenza, la Legge 208/2015 (Stabilità 2016), proprio ai fini di un **adeguamento normativo** rispetto alle **direttive** emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in **materia di obbligo** delle **imprese multinazionali** di **predisporre e presentare annualmente una rendicontazione** Paese per Paese (*Country-by-Country*), ha imposto la rilevazione di una serie di **dati e notizie** riguardanti **l'attività internazionale posta in essere** e, in particolare, la comunicazione:

- dell'ammontare **dei ricavi e gli utili lordi**;
- delle **imposte pagate e maturate**;
- degli **elementi indicatori di un'attività economica effettiva**.

La trasmissione della **predetta rendicontazione** all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle **società controllanti, residenti nel territorio dello Stato**, che hanno **l'obbligo di redazione del bilancio consolidato**, con un **fatturato** conseguito **dal gruppo di imprese multinazionali**, nel **periodo d'imposta precedente a quello di rilevazione**, di almeno **750 milioni di euro**, che **non sono** a loro volta **controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Inoltre, per **espressa disposizione normativa**, sono tenute al *report* previsto dall'articolo 1, comma 145, della legge di Stabilità 2016, anche le **società controllate** residenti nel territorio dello Stato, qualora la **società controllante** che ha l'obbligo di **redazione del bilancio consolidato**:

- sia residente in uno Stato che **non prevede la rendicontazione Country-by-Country**;
- non ha in vigore con l'Italia un **accordo che consenta lo scambio delle informazioni**;
- risulti **inadempiente** rispetto all'obbligo dello **scambio delle informazioni** proprio relative alla rendicontazione **Country-by-Country**.

In data **8 marzo 2017**, è stato pubblicato l'atteso decreto ministeriale 23 febbraio 2017 che illustra le **istruzioni operative** e le **modalità di trasmissione** del report **Country-by-Country** agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Anzitutto, il citato **decreto ministeriale** (all'articolo 2) indica quali sono i **soggetti obbligati** alla presentazione **della comunicazione in rassegna**, ossia le società:

- **controllanti residenti in Italia** che hanno l'obbligo giuridico di **presentazione del bilancio consolidato** e che **non sono**, a loro volta, controllate da altre società o enti residenti (trattasi quindi della **top holding** residente in Italia);
- che hanno realizzato un **fatturato consolidato di Gruppo**, conseguito nel **periodo d'imposta precedente a quello della comunicazione**, di almeno **750 milioni di euro**.

In **deroga** a tale previsione, **l'obbligo di presentazione** viene confermato anche nei confronti di **altra società controllata** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la **controllante capogruppo del gruppo multinazionale** non è obbligata a presentare la rendicontazione **Country-by-Country** nello Stato **ove ha la residenza fiscale**;
- nella **giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo** vige un **accordo internazionale con l'Italia**, ma alla data di scadenza del **termine di presentazione della stessa** non è in vigore uno **specifico accordo qualificante** tra autorità competenti che preveda lo **scambio automatico delle informazioni**;
- la **controllante risulti inadempiente** rispetto all'obbligo dello **scambio delle informazioni**, attuata a livello operativo tramite il *report*.

Con riguardo al **contenuto della documentazione**, il **decreto ministeriale** (all'articolo 4) prevede che per ciascuna giurisdizione in cui opera il Gruppo multinazionale:

- occorre indicare i **dati aggregati** di tutte le **imprese riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali** diverse dalle **disponibilità liquide** o mezzi equivalenti;
- si deve procedere all'identificazione di ogni **impresa appartenente al medesimo Gruppo** ivi residente o localizzato e la relativa **giurisdizione fiscale di costituzione** o di **organizzazione**, se diversa da quella di residenza, nonché la **natura dell'attività o delle principali attività svolte**.

In merito, le **stabili organizzazioni** devono essere elencate con riferimento alla **giurisdizione fiscale** in cui sono situate, precisando **l'entità giuridica a cui fanno capo**.

Infine, si ricorda che:

- a norma dell'[articolo 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2017](#), la rendicontazione **Country-by-Country** deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro **i dodici mesi successivi** all'ultimo giorno del periodo di imposta di **rendicontazione del Gruppo multinazionale**;
- l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito **dello scambio di informazioni**, provvederà a **trasmettere** ad ogni **altro Stato membro dell'Unione europea** e ad ogni **altra giurisdizione** con la quale è in **vigore un accordo all'uopo** previsto, le **informazioni** relative alle **imprese appartenenti al Gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione**, entro **quindici mesi** dall'ultimo giorno del **periodo di imposta di rendicontazione** del Gruppo multinazionale cui si riferisce il *report Country-by-Country*;
- la **prima rendicontazione**, relativa al periodo di imposta che ha inizio il **1° gennaio 2016** o in data successiva, dovrà essere trasmessa entro **diciotto mesi** dall'ultimo giorno di tale periodo.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

In arrivo altre 100mila comunicazioni di compliance

di Angelo Ginex

La **Legge 190/2014** ha avviato un importante **percorso di cambiamento** nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al fine di favorire una proficua collaborazione e promuovere l'**adempimento spontaneo** degli obblighi tributari (c.d. *tax compliance*).

Per raggiungere questo obiettivo, l'**Agenzia delle Entrate** sta inviando ai contribuenti, sempre più spesso, vari tipi di **comunicazioni** nelle quali sono riportate le **anomalie riscontrate** nelle dichiarazioni presentate, a seguito del confronto con i dati a disposizione all'interno delle proprie banche dati.

Con [comunicato stampa n. 144 del 30 giugno 2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che è in arrivo una nuova *tranche* di **comunicazioni** via pec o posta ordinaria. I destinatari di queste lettere sono circa 100mila contribuenti **persone fisiche** che, in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nel 2014 **non hanno dichiarato** in tutto o in parte alcuni **redditi percepiti nel 2013**.

Anche in questo caso, ai contribuenti viene data la possibilità, ben prima di un eventuale avviso di accertamento, di **giustificare l'anomalia** o presentare una **dichiarazione integrativa**, mettendosi in regola e beneficiando della riduzione delle sanzioni ridotte previste dal **ravvedimento operoso**.

Nel dettaglio, le **comunicazioni** in partenza sono indirizzate a contribuenti **persone fisiche** e riguardano presunte **anomalie** rilevate dall'**incrocio dei dati** in relazione a:

- **redditi dei fabbricati**, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
- **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o *ex coniuge*;
- **redditi prodotti in forma associata** derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
- **redditi di capitale** derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
- **redditi di lavoro autonomo** abituale e professionale;
- alcuni tipi di **redditi diversi** e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
- **redditi d'impresa** con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

I contribuenti che ricevono una di queste **comunicazioni** troveranno indicati tutti gli **elementi** che hanno originato l'**anomalia** segnalata in un **dettagliato prospetto informativo**. I cittadini già abilitati ai **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, potranno visualizzare nella sezione "L'Agenzia scrive" del **Cassetto fiscale** un prospetto informativo utile a chiarire nel dettaglio gli **elementi di anomalia** segnalati.

Ciò per consentire loro di valutare la **fondatezza dei dati** in possesso dell'Amministrazione e di fornire **elementi, fatti e circostanze** che potrebbero giustificare, totalmente o anche solo parzialmente, l'**anomalia** riscontrata. Limitatamente ad alcune tipologie reddituali, sarà disponibile un **ulteriore prospetto "precompilato"** relativo al quadro dichiarativo da rettificare o integrare. Il contribuente potrà scaricare e stampare tale prospetto contenente i dati da utilizzare nella compilazione della **dichiarazione integrativa**.

In gran parte dei casi, insieme ai prospetti sopra indicati, nel "Cassetto fiscale" del contribuente saranno resi disponibili **due collegamenti telematici** (*link*), nonché un **foglio di avvertenze** finalizzato a guidare il destinatario della comunicazione negli **adempimenti successivi**. Il primo dei due *link* permetterà al contribuente di scaricare il *file* contenente la propria **dichiarazione** presentata per l'anno d'imposta 2013, mentre il secondo consentirà l'accesso al **software di compilazione Unico On line**, da utilizzare per la predisposizione e l'invio della **dichiarazione integrativa** e per la compilazione della **delega di pagamento** degli importi dovuti.

I cittadini che ricevono una di queste **comunicazioni** possono chiedere **chiarimenti** rivolgendosi a uno dei **Centri di assistenza multicanale** (Cam) dell'Agenzia delle Entrate, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento".

In alternativa, è possibile rivolgersi alla **Direzione provinciale di competenza** o ancora a uno degli uffici territoriali della **Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate**. Infine, i contribuenti possono produrre l'eventuale **documentazione** utile presso gli uffici o trasmetterla tramite il **canale telematico** (CIVIS).

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >



IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione dei dividendi

di Dottryna



La disciplina dei redditi di capitale è contenuta negli articoli 44 e seguenti del Tuir.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina impositiva dei dividendi prodotti da società di capitali italiane e percepiti da soci persone fisiche, così come modificata dal D.M. 26 maggio 2017.

La [lettera e\) dell'articolo 44 del TUIR](#) stabilisce che sono redditi di capitale gli **utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** di società ed enti soggetti IRES.

Costituiscono eccezione gli **utili spettanti ai promotori sociali e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in quanto qualificati come **redditi di lavoro autonomo** ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera d\), TUIR](#). Al contrario, vi rientrano gli utili derivanti:

- da azioni o quote;
- da titoli simili alle azioni come definiti dall'[articolo 44, comma 2, TUIR](#) che definisce tali i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società o enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettere a, b, c, TUIR](#) la cui **remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente** o di altre società appartenenti al medesimo gruppo o, ancora, dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Le partecipazioni nonché i titoli e gli strumenti assimilati **emessi da soggetti non residenti si considerano assimilati alle azioni solo quando la relativa remunerazione:**

- è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici e
- è totalmente indeducibile dal reddito. Tale indeducibilità può essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di

residenza dell'emittente che la statuiscano in modo inequivocabile ([circolare AdE 4/E/2006](#)).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione e di tassazione degli utili, esse si differenziano a seconda che gli stessi siano relativi a partecipazioni **qualificate** o **non qualificate**.

Utili non qualificati da soggetti residenti

Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti da soggetti residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'[articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), in misura pari al **26%**.

In caso di distribuzione di utili in natura, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 27, D.P.R. 600/1973](#), i **singoli soci** o partecipanti per ottenere il bene sono **tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta applicabile** in base al valore normale del bene stesso, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla [lettera a\) del comma 2 dell'articolo 109 del TUIR](#).

Utili qualificati da soggetti residenti

A seguito delle modifiche recate dal **D.M. 26.5.2017**, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell'[articolo 47, comma 1, TUIR](#), **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente**:

- al **40% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- al **49,72% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**;
- al **58,14% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Peraltro, occorre precisare che, **a favore del contribuente**, esiste una **presunzione** dettata dal **D.M. 2.4.2008** e integrata dal **D.M. 26.5.2017** in forza della quale i **dividendi distribuiti** si presumono **prioritariamente formati**:

- **dapprima**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%,
- **poi**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del 49,72%, e
- **solo infine**, con utili prodotti dalla società partecipata **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Quando, invece, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate:

- **dapprima**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%;
- **poi**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)